



COMUNE DI ARENZANO

REP. 2681

Città Metropolitana di Genova

Repubblica Italiana

**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL 01
LUGLIO 2015 AL 30 SETTEMBRE 2016.**

L'anno duemilaquindici, il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE in Arenzano, presso la Sede Comunale, ubicata in Via Sauli Pallavicino 39, avanti a me, Dott. Rosetta BARBUSCIA, Segretario Generale del Comune di Arenzano, domiciliato per la mia carica presso la sede in Via Sauli Pallavicino 39, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune di Arenzano, ai sensi del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, sono comparsi da una parte il Geom. Francesco DAMONTE, Responsabile dell'Area VII del Comune di Arenzano, nato a Arenzano (GE) il 21/08/1961, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Arenzano, il quale interviene in questo atto in esecuzione del provvedimento del Sindaco N° 8 del 27 gennaio 2015, N° 1726 di protocollo, in rappresentanza e per conto del Comune di Arenzano, Codice Fiscale 00449500107;

- dall'altra parte il Dott. Pietro MOLTINI, nato a Genova, il 20/06/1960 C.F. MLTPTR60H20D969T, che interviene in questo atto in qualità di Amministratore delegato della Società A.R.A.L. – ARENZANO AMBIENTE E LAVORO” S.P.A., P.I. 03861610107, con sede legale in Via Sauli Pallavicino 39 – 16011 Arenzano, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione societario;

SI PREMETTE CHE:

- con deliberazioni del Consiglio Comunale N° 24 del 03/ maggio 1999 e N° 87 del 16 dicembre 1999, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Arenzano ha costituito una

Società per azioni a prevalente capitale pubblico, ai sensi della L.N° 142/1990, per la

gestione dei servizi pubblici locali, segnatamente per i servizi di gestione dei rifiuti e di

gestione del verde urbano pubblico;

- con contratto N° 575 di rep. del 31 Marzo 2000 il Comune di Arenzano ha affidato

alla "AR.A.L." i servizi di raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti urbani

del territorio comunale ed attività collegate, compresi i servizi accessori tra i quali, in

particolare, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;

- con deliberazione di G.C. N° 265 del 20 agosto 2013 è stata approvata la "Carta dei

Servizi" per la gestione e raccolta dei r.s.u. e di quelli assimilati;

- che con deliberazione della G.C. N° 375 del 18 dicembre 2014 sono stati dati

indirizzi agli uffici per l'affidamento del servizio di igiene urbana alla partecipata Aral

anche per l'anno 2015_nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica

per la ricerca del socio operativo e l'affidamento del servizio;

- a riscontro di richiesta inoltrata con nota al N° 13680 del 23 giugno 2015, la Società

"AR.A.L. " Spa ha manifestato con nota PEC del 26 giugno 2015, protocollata al N°

14066, la disponibilità di espletamento del servizio in essere per il periodo 01 luglio

2015 al 30 settembre 2016 alle stesse condizioni economico-gestionali del contratto

N° 2658 di rep. del 26 marzo 2015;

- con determinazione N° 533 del 30 giugno 2015 è stato assegnato ad "AR.A.L."

S.p.a. il servizio gestione rifiuti per il periodo 01 luglio 2015 – 31 luglio 2015;

- con determinazione N° 685 del 31 luglio 2015 è stato assegnato ad "AR.A.L." S.p.a.

il servizio gestione rifiuti per il periodo 01 agosto 2015 – 30 settembre 2016, e

contestualmente approvato lo schema contrattuale ed impegnato il relativo importo di

spesa, nelle more dell'adeguamento societario alla normativa, dando atto che

l'espletamento del servizio gestione della tariffa sui rifiuti (TARI) per il periodo 01 luglio

2015 – 30 settembre 2016, periodo di riferimento del presente contratto, un'uscita, a favore della Società che gestisce il servizio di igiene urbana pari ad Euro 3.875.524,69, somma iscritta nel bilancio pluriennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del C.C. N° 22 del 07 luglio 2015, imputato a carico dell'esercizio finanziario 2015 per 1.549.993,69 e 2016 per 2.325.531,00, vista la deliberazione di Giunta Comunale N° 226 del 10 luglio 2015 che approva i P.O.G. riportati nella relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017;

- il 12 agosto 2015, protocollo INAIL N° 857411, è stato acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la posizione regolare della Società "Ar.A.L." S.p.a. nei versamenti contributivi INPS e INAIL;

- che il 31 dicembre 2013, al protocollo N° 23916, è stato acquisito il Documento di Valutazione dei Rischi - Salute e Sicurezza dei Lavoratori, prodotto da "Ar.A.L." Spa, che le parti danno atto, non essere variato.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti convenute dichiarano che gli atti richiamati, sebbene non fisicamente allegati, sono dalle stesse perfettamente conosciuti.

ARTICOLO 2 OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune di Arenzano e la Società AR.A.L. s.p.a., per la gestione nell'intero territorio comunale del servizio di igiene urbana. A tal fine il Comune di Arenzano - nel prosieguo dell'atto corrente menzionato quale Comune - affida ad "AR.A.L." - nel prosieguo dell'atto corrente menzionata quale "gestore" - il servizio integrato dei rifiuti compresa l'attività di gestione della

tariffa sui rifiuti (TARI) per il periodo 01 luglio 2015 – 30 settembre 2016.

Il servizio è disciplinato secondo i contenuti della “Carta dei Servizi”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale N° 265 del 20 agosto 2013, e le ordinanze N° 25 del 10 Febbraio 2012 e N° 83 del 17 dicembre 2013, e inoltre N° 58 del 26 luglio 2013 e N° 60 del 12 agosto 2013, nonché del presente contratto;

ART. 3 GESTIONE DATI

1) il gestore è tenuto alla cura ed acquisizione dei dati per il calcolo degli importi della T.A.R.I., sia tramite il collegamento con l’anagrafe e con l’ufficio tributi comunale che in maniera diretta presso gli utenti del servizio, attraverso modulistica appositamente predisposta nonché con accesso ad altre banche dati tenute dal Comune. Quest’ultimo si impegna a mettere a disposizione del gestore tutti i dati in suo possesso ritenuti necessari alla corretta ed efficiente gestione della tariffa rifiuti (TARI), stabilita per l’anno 2015, e curerà inoltre i rapporti con l’utenza mediante una propria struttura di sportello/front-office.

Nell’ambito dell’applicazione della tariffa rifiuti (TARI) si ricercheranno tutte le forme di collaborazione e di interscambio di dati ed informazioni, anche per via informatica, fra Comune e gestore, volte ad agevolare l’utente nello svolgimento delle pratiche.

ART. 4 IMPEGNI DEL COMUNE

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e controllo per assicurare i livelli e le condizioni qualitative del servizio, oltre alla verifica della corrispondenza tra obiettivi e risultati di gestione con riferimento alla qualità del servizio erogato.

Il Comune si impegna a comunicare preventivamente al gestore modifiche ai regolamenti comunali inerenti in qualche modo al servizio reso dal gestore, acquisendone il parere non vincolante.

Il Comune nell’ambito delle leggi vigenti, e con particolare riferimento a quelle in

materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire al gestore l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, degli obblighi stabiliti a carico della stessa impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente.

Il Comune si impegna, inoltre, a sostenere e favorire l'attività del gestore attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente contratto, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità.

Il Comune, inoltre, si impegna a:

a) assicurare ogni intervento necessario a garantire al gestore le migliori condizioni operative per lo svolgimento del servizio;

b) garantire la collaborazione dei propri uffici;

c) collaborare al fine di garantire un piano di azione congiunto per controllare il fenomeno dello scarico abusivo di rifiuti in strade e/o aree pubbliche o private ad uso pubblico mediante la condivisione di idonee iniziative.

ART. 5 CONTROLLI DEL COMUNE

Il Comune può effettuare in qualunque momento, tramite propri addetti, visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi ove viene svolto il servizio, al fine di verificarne il regolare svolgimento.

ART. 6 REVISIONE PREZZI

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del Codice Civile.

ART. 7 GESTIONE TARIFFA RIFIUTI

Per la contabilizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa rifiuti (TARI) il Comune emetterà avviso di pagamento; per l'incasso dei proventi anzidetti il Comune metterà a disposizione dell'utenza le modalità di pagamento previste dalla

legislazione vigente.

I controlli per il contenimento dell'evasione della tariffa saranno a cura del gestore; il Comune da parte sua comunicherà al gestore ogni variazione accertata riferita alle caratteristiche dell'utenza ai fini dell'aggiornamento della propria banca dati.

La responsabilità nei confronti degli utenti circa la determinazione dei criteri e della base imponibile per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI) nonché la sua gestione, secondo quanto previsto dal piano finanziario e dal regolamento per l'applicazione della medesima, resta in capo al Comune; al gestore è attribuita la responsabilità nei confronti degli utenti circa la gestione della nuova tariffa rifiuti (TARI). I costi di gestione della tariffa, pur rientrando nella piena disponibilità del gestore, dovranno essere adeguatamente giustificati e documentati nel caso in cui il Comune lo richieda. In ogni caso è preclusa, in quanto non conforme alla legge, la possibilità per il gestore di affidare anche disgiuntamente le attività di accertamento, liquidazione e/o riscossione della nuova tariffa rifiuti (TARI) ad eventuali soggetti esterni e/o terzi che non siano in possesso della necessaria iscrizione all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. N° 446/1997 e disciplinato dal D. M. N° 289/2000.

ART. 8 RENDICONTAZIONE

Al fine di un costante monitoraggio da parte del Comune, titolare del servizio di igiene urbana, dell'attuazione del piano finanziario approvato dall'organo competente ed allo scopo di controllare periodicamente l'andamento dei costi annui del servizio da coprire integralmente con il gettito della nuova tariffa rifiuti (TARI), il gestore fornirà trimestralmente, o comunque ogni qualvolta il Comune lo richiederà, una relazione tecnica dettagliata in modo da documentare l'andamento delle tipologie di costo del servizio specificate nel piano finanziario approvato.

Il gestore dovrà fornire inoltre al Comune tutte le informazioni ritenute opportune in

relazione a: utenze, fatturazioni, pagamenti ed eventuale evasione accertata, nonché

dare dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed al loro

stato di attuazione e di conto consuntivo di gestione.

ART. 9 IMPEGNI DEL GESTORE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il gestore si impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo nel servizio di

raccolta differenziata dei rifiuti ed il raggiungimento delle quote percentuali previste a

norma di legge; il servizio Ambiente comunale è demandato a procedere con

periodicità mensile alla verifica del miglioramento effettivo del servizio di raccolta

differenziata e ad adottare le azioni più opportune per il conseguimento delle quote

determinate dalle vigenti normative in materia.

ART. 10 IMPEGNI GENERALI DEL GESTORE

Il servizio deve essere erogato secondo gli standards di qualità e quantità contenuti

nella "Carta dei Servizi", approvata con deliberazione della Giunta Comunale N° 265

del 20 agosto 2013, e le ordinanze N° 25 del 10 febbraio 2012, N° 83 del 17 dicembre

2013 , N° 58 del 26 luglio 2013 e N° 60 del 12 agosto 2013,

Il gestore è tenuto ad erogare i servizi oggetto del presente contratto con

professionalità, efficienza ed efficacia al fine di garantire la migliore qualità del servizio

ai migliori livelli di economicità.

Il gestore si impegna a fornire settimanalmente al Comune dettagliato programma

degli interventi da svolgere. 3.875.524,65

ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTI

Il presente contratto ha decorrenza dal 01 luglio 2015 e scadrà il 30 settembre 2016,

ed allo stesso è attribuito il valore di Euro 3.875.524,65 (Euro

tremilionioottocentosettantacinquemilacinquecentoventiquattro/65) inclusi gli oneri

fiscali, per un importo imponibile pari ad Euro 3.523.204,23 (Euro

tremilionicinquecentoventitremiladuecentoquattro/23);

La durata del presente contratto potrà essere unilateralmente modificata in caso di aggiudicazione definitiva del servizio integrato dei rifiuti da parte di ATO al soggetto unitario d'ambito.

Al gestore verranno corrisposti pagamenti mensili, liquidati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. I pagamenti verranno effettuati subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. In caso di accertata irregolarità contributiva saranno trattenute le somme dovute all'INPS ed all'INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto da parte dell'appaltatore.

Il gestore, ai sensi della Legge N° 136/2010 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità del presente contratto, si obbliga a comunicare al Comune, prima dei pagamenti gli estremi dei conti correnti dedicati anche se non in via esclusiva. Il gestore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Comune entro e non oltre 7 giorni qualsiasi eventuale modifica del conto corrente e dei nominativi dei soggetti incaricati.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento al gestore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 N° 163 e s.m.i. è consentita la cessione del credito derivante dai corrispettivi d'appalto, effettivamente maturati.

ART. 12 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di igiene urbana è da considerarsi servizio pubblico essenziale e costituisce attività di pubblico interesse da svolgersi, pertanto, con continuità. Il servizio non potrà

essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune può sostituirsi al gestore nell'esecuzione d'ufficio, con il totale recupero degli oneri e dei danni conseguenti.

Qualora il gestore, per cause non dipendenti dalla propria volontà, dovesse trovarsi nella necessità di ridurre e/o sospendere le prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà darne comunicazione al Comune e adottare tutte le misure necessarie per limitare l'impatto sull'ambiente.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il gestore si impegna a rispettare la normativa in materia di esecuzione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 13 DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA

Il gestore è tenuto all'osservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N° 81/2008). A tal fine ha l'onere di fornire al personale tutti i materiali e i dispositivi necessari allo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal D. Lgs. N° 81/2008 e dai documenti e dalle valutazioni di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi; tutte le attrezzature, macchinari, mezzi e veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispettare la normativa di sicurezza vigente.

ART. 14 PENALI

In caso di gravi irregolarità rilevate - quali a solo titolo esemplificativo, l'inosservanza delle frequenze di intervento - nella gestione delle presenti attività, le Parti effettueranno di concerto verifiche tecniche per valutare l'effettiva responsabilità del gestore; qualora le irregolarità risultassero imputabili ad esse, il gestore sarà tenuto, previa contestazione dell'inadempienza, ad eliminare le infrazioni commesse entro un congruo termine stabilito dal Comune.

Il Comune avrà facoltà di applicare comunque, con decorrenza dalla data di accertamento dell'effettiva responsabilità, una penale da un minimo di 100,00 Euro, per ogni prestazione eseguita in modo difforme, a 1.000,00 Euro per singola prestazione non eseguita. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai primi due capoversi del presente articolo e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni addotte dal gestore. Le somme dovute a titolo di penale verranno direttamente trattenute sul primo pagamento successivo alla contestazione.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006 N° 163 e s.m.i..

La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei servizi;

b) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione dei servizi;

c) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici;

d) sospensione o rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;

e) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;

f) perdita, da parte del gestore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il

fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità

di contrattare con P.A.;

g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente

appalto, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis della legge N°136/2010.

Il gestore è sempre tenuto al risarcimento dei danni dallo stesso causati.

ART. 16 RESPONSABILI DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI FRA COMUNE E

GESTORE

Il Responsabile del contratto per il Comune è il Responsabile di Area VII, qualificato

come direttore dell'esecuzione del contratto.

Per il gestore il soggetto al quale compete la responsabilità della conduzione del

contratto nonché delle comunicazioni al Comune è il Sig. Pietro MOLTINI, nato a

Genova, il 20/06/1960 C.F. MLTPTR60H20D969T, che interviene in questo atto in

qualità di Amministratore delegato di "Ar.A.L." S.P.A.

In caso di impedimento il gestore si impegna a sostituire il proprio Referente entro

dieci giorni dalla richiesta formale del Comune.

Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto da parte della

società devono pervenire al Responsabile di contratto del Comune.

ART. 17 ONERI FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico

del gestore, senza possibilità di rivalsa; tutte le spese alle quali darà luogo il presente

atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico del

gestore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetti all'imposta

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, N° 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

ART. 18 TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il gestore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. Il gestore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovutone all'affidatario, previa acquisizione agli atti dei documenti attestanti il corretto adempimento da parte dello stesso degli obblighi di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del gestore per l'esecuzione dei servizi.

ART. 19 GARANZIE / FIDEJUSSIONI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il gestore ha prestato apposita garanzia fideiussoria integrativa mediante Polizza Fideiussoria N° 1999643, in data 30 giugno 2015, rilasciata dalla "COFACE" sede in 16121 Genova Via XX Settembre 26/4, con validità a tutto il 31 dicembre 2015.

La garanzia dovrà essere integrata ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e, preve necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del medesimo.

ART. 20 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

Il gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda

i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente il gestore ha stipulato una polizza assicurativa N° 0039449N in data 29 gennaio 2015 rilasciata dalla UNIQA Assicurazioni – Agenzia 348 di Savona “FG ASSICURAZIONI”, contro la Responsabilità Civile per danni causati a Terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi (RCT – RCO) , per un massimale annuo di € 5.000.000,00 a 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato, avente validità a tutto il 31 dicembre 2015;

ART. 21 ANTIMAFIA

Le Parti danno atto che in data 05 agosto 2015, protocollo N° 17431, è stata richiesta alla Prefettura di Genova informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. N° 159/2011, come emendato da D. Lgs. N° 218/2012, con riscontro fornito dalla Prefettura di Genova medesima in data 11 agosto 2015, acquisito al protocollo N° 18068, in merito alla non sussistenza di aspetti ostativi in base all'art. 83, comma 3, lett. a) del D.Lgs. N° 159/2011.

ARTICOLO 22 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

Il gestore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. Il gestore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovutone al gestore, previa acquisizione agli atti della documentazione attestante il corretto adempimento da parte dello stesso delle obbligazioni di cui sopra.

ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 24 ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 il gestore elegge proprio domicilio in Via Pian Masino s.n. – 16011 Arenzano (GE).

ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il gestore, nella persona del Sig. Pietro MOLTINI in qualità di Legale Rappresentante, dà atto della ricezione, contestualmente alla presente stipula, di copia del D.P.R. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N° 165, e del Codice Integrativo del Comune di Arenzano, e si impegna a darne diffusione e conoscenza nell'ambito dei propri dipendenti e/o collaboratori.

ART. 26 CONTENZIOSO

Tutte le eventuali controversie saranno devolute al Foro di Genova.

Io sottoscritta Dott.ssa Rosetta Barbuscia, Segretario Generale del Comune di Arenzano, ho compilato e ricevuto il presente atto, formato da pagine n° 13 e n° 20 righe della quattordicesima, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in formato elettronico in segno di piena e incondizionata accettazione.

LA SOCIETA'

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Pietro Moltini

Geom. Francesco Damonte

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosetta Barbuscia

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.